



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

N. 23 del Reg. Data: 15 / 3 / 2012	Oggetto: CONTROVERSIA CIVILE GUASTAMACCHIA GIOVANNI LUIGI/ COMUNE DI TRANI. PROVVEDIMENTI.
---	---

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **15** del mese di **marzo**, alle ore **18.00**, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
TARANTINI	DOTT. GIUSEPPE	SINDACO - PRESIDENTE	x	
PRESEN-CICOLANI	DOTT.SSA GIORGIA	ASSESSORE - VICE SINDACO		x
CHIARELLO	AVV. GIUSEPPINA	ASSESSORE	x	
DI SAVINO	GEOM. PIETRO	ASSESSORE	x	
PAOLILLO	AVV. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
LAPI	NICOLA	ASSESSORE	x	
MEMOLA	RAG. RAFFAELE	ASSESSORE	x	
SCAGLIARINI	DOTT. MICHELE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Dott. Luca Francesco Paolo Russo

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. **7**

Assessori, ed assenti n. **1** Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Dirigente della II Ripartizione, dott. Luca Francesco Paolo Russo con il visto dell'Assessore al ramo Avv. Giuseppina Chiarello, munita dei prescritti pareri tecnico - amministrativo e contabile;

Il Dirigente della II Ripartizione

Premesso

- che pende dinanzi alla Corte di Cassazione un giudizio, promosso con ricorso depositato in data 20/10/2007 dal Sig. Guastamacchia Giovanni Luigi nei confronti del Comune di Trani, per l'impugnazione della sentenza n. 450/2007 emessa dalla Corte di Appello di Bari – I Sez. Civile che, in riforma della sentenza n. 867/2003 emessa dal Tribunale di Trani e successivamente impugnata, ha riconosciuto in capo al Comune di Trani la proprietà del fondo sito in agro di Trani alla contrada Monte d'Alba o S. Martino o Torre Longa in catasto alla partita n. 18851 (ora 28424), particelle 173 e 933, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;

- che il Comune di Trani dopo aver deliberato, con provvedimento di Giunta Comunale n. 102 del 20/12/2007, di resistere nel giudizio promosso dal Sig. Guastamacchia dinanzi alla Corte di Cassazione affidando la difesa dell'Ente all'Avv. Franco Gagliardi La Gala del Foro di Bari, con successiva deliberazione n. 51 del 14/04/2011 in sede di indirizzo ha demandato al Dirigente della II Ripartizione, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di nominare un legale per la redazione di un parere *pro-veritate* in ordine alla opportunità o meno per l'Amministrazione comunale di addivenire, alle condizioni specificate nella stessa delibera, ad una soluzione transattiva della annosa controversia attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione;

- che il Comune di Trani, con provvedimento del Consiglio Comunale n. 5 del 29/06/2011 (Oggetto: Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione esercizio 2011), ha deliberato (Elenco "A", pag. 6, nn. 24 e 25, allegato alla Del. C.C. n. 5/2011) il passaggio del fondo *de quo* nell'ambito del patrimonio disponibile dell'Ente comunale;

Considerato il rischio di perdita totale di ogni diritto del Comune sul bene *de quo* a causa dell'incertezza sull'esito del giudizio attualmente pendente, che ha visto soccombere il Comune di Trani in primo grado e l'uscire vittorioso nel giudizio di impugnazione, a testimonianza della complessità delle questioni trattate, che non hanno consentito univocità di pensiero e di decisione per i giudici di merito;

Considerati i distinti pareri a firma dell'Avv. Pensato e dell'Avv. Gagliardi La Gala nonché la nota di chiarimento a firma di quest'ultimo acquisita al Protocollo Generale di questo Ente in data 15/03/2012 con il numero 8637 (parti integranti del presente provvedimento) che convengono sulla complessità delle questioni trattate e sul possibile nuovo ribaltamento del giudizio con grave danno per l'Ente che si vedrebbe, così, da un lato spossessato del bene e, dall'altro, caricato di ulteriori oneri, spese e di una possibile azione risarcitoria derivante dall'indebito possesso di un bene *sine titulo*;

Considerata la relazione a firma del Dirigente della IV Ripartizione (Prot. Gen. n. 4063 dell'08/02/2012, parte integrante del presente provvedimento), che conferma il valore di mercato attribuito all'immobile *de quo* dall'Agenzia del Territorio nel parere del 30/07/2010 – Prot. N. 10834;

Considerato che l'ipotesi di una transazione con il Sig. Guastamacchia, dichiaratosi disponibile in tal senso, potrebbe portare all'acquisizione di risorse finanziarie da impiegare nella gestione della spesa pubblica, nonché ad interventi sulla viabilità con l'allargamento di Via Pugliese e la destinazione parziale del suolo, oggetto del contenzioso, all'insediamento di opere di urbanizzazione secondaria di fondamentale interesse per la collettività, e consentirebbe di concludere una controversia pendente da numerosi anni il cui esito si caratterizza per l'elevata aleatorietà;

La Giunta Comunale

Preso atto dei pareri *pro-veritate* redatti dai sopra menzionati avvocati, circa la competenza in capo alla

Giunta Comunale a promuovere il suddetto accordo transattivo il cui contenuto, in sede di indirizzo, si recepisce integralmente;

Preso atto dei seguenti pareri formulati ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Dirigente della II Ripartizione Dott. Luca F. P. Russo in data 14/03/2012,
- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in atti, espresso dal Dirigente della III Ripartizione Dott. Domenico Guidotti in data 15/03/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa sopra esposta costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) di promuovere l'allegato schema di transazione della controversia attualmente pendente tra il Comune di Trani e il Sig. Guastamacchia Giovanni Luigi (che costituisce parte integrante del presente provvedimento), e di demandare al Consiglio Comunale l'eventuale approvazione del citato schema, la cui efficacia è subordinata a tutte le decisioni che lo stesso Organo assumerà in merito all'an, al quomodo, al quantum e al quando, precisando che l'eventuale assenso manifestato sullo schema di transazione dal Sig. Guastamacchia non genererà nessun affidamento né ragione risarcitoria ove il Consiglio Comunale dovesse non approvare lo schema di transazione e/o modificarla in parte o in toto;

3) di demandare al Consiglio Comunale l'adozione di un provvedimento integrativo della deliberazione consiliare n. 5/2011 che chiarisca la "destinazione" e il "regime" delle aree in questione;

4) di dichiarare, con separata votazione e ad unanimità di voti, legalmente resi, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. n.267/2000.

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni fine ed effetto di legge, autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dr. Michele Leonetti,

tra

Guastamacchia Giovanni, nato a Bari il 15/3/54 e residente in Terlizzi alla Via Giovanni Bovio n° 28 (numero di codice fiscale: GST GNN 54C15 A662S)

e

Comune di Trani, con sede in Trani alla via Tenente Morrico (numero di codice fiscale: 83000350724), in persona del Segretario Comunale Dr. Luca Francesco Paolo Russo,

si premette quanto segue:

-a) tra il Comune di Trani ed il signor Guastamacchia Giovanni pende controversia circa la titolarità della proprietà delle due porzioni di terreno ubicate in territorio del Comune di Trani alla via Canonico Annibale Maria di Francia (già contrada Monte d'Alba), della complessiva estensione nominale o catastale di Mq. 2.616 circa, confinanti, nell'insieme, con la predetta via Canonico Annibale Maria di Francia, via Pugliese, proprietà Comune di Trani, condominio di via Francesco

- Fg. 25, Particella 933, Ente Urbano, Superficie are 06 ca 50,
- Fg. 25, Particella 173, Qualità vigneto, Cl. 1, Superficie are 19 ca 66, Reddito Dominicale Euro *33,00* e Reddito Agrario Euro *19,29*;
- b) in particolare, il signor Guastamacchia Giovanni vanta pretese circa la proprietà dei suoli innanzi descritti ed individuati quale erede universale del proprio zio Guastamacchia Luigi, nato a Terlizzi il 19/02/1916 e deceduto in Suzzara il 7/05/1979, in virtù di testamento olografo del 20/2/1977 pubblicato con atto del Notaio Carlo Cicolani in Trani in data 01/10/1979 e relativa denuncia di successione presentata all'Ufficio del Registro di Trani con il n.33 e vol. 198, trascritta pure a Trani;
- c) allo stato, il giudizio pende dinanzi alla Corte di Cassazione;
- d) tutti gli atti ed i documenti della controversia in corso sono ben noti alle parti;
- e) è volontà dei contraenti evitare l'alea del contenzioso nonché porre fine alla situazione d'incertezza afferente la titolarità della proprietà dei suoli in narrativa, con le relative reciproche concessioni di cui in appresso.

Tanto premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) la sopra estesa premessa costituisce parte integrante ed essenziale del contenuto formale e sostanziale del presente atto di transazione;
- 2) il signor Guastamacchia Giovanni ed il Comune di Trani, come in atto costituito, pongono fine alla lite di cui in premessa, attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione nonché alla situazione d'incertezza in premessa rappresentata;
- 3) a tal'uopo, le parti, vicendevolmente, rinunciano a tutte le azioni, le domande, le eccezioni, le pretese, le allegazioni, le prove e le conclusioni rispettivamente proposte nei giudizi di primo, secondo e terzo grado in merito al suolo di cui in premessa. Le parti rinunciano, reciprocamente, ai giudizi di primo, secondo e terzo grado. Entrambe le parti rinunciano agli atti dei predetti giudizi di primo, secondo e terzo grado, nonché agli effetti delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio. In ogni caso e comunque, le parti dichiarano che la controversia tra loro instaurata deve ritenersi transatta e che, conseguentemente, rinunciano ad avvalersi degli atti e delle sentenze afferenti i giudizi intercorsi a tutt'oggi;
- 4) per effetto della intervenuta rinuncia di cui sopra ed in forza della presente transazione, la proprietà piena ed esclusiva del suolo descritto ed individuato in narrativa

resta definitivamente ed incontrovertibilmente riconosciuta e confermata in capo al signor Guastamacchia Giovanni, così come al medesimo già pervenuta in forza del titolo di cui alla lettera “b” della sopra estesa premessa che diviene, di conseguenza, incontestabile;

-5) le spese e le competenze dei giudizi intercorsi, tutte le spese che saranno sostenute per il compimento degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione, nonché le spese e gli onorari di giudizio sostenuti e a sostenersi dalla P.A. in relazione alla presente controversia devono considerarsi integralmente a carico del Sig. Guastamacchia;

-6) il signor Guastamacchia Giovanni corrisponde al Comune di Trani, a titolo transattivo e quale concessione di cui all’art. 1965 codice civile, un ristoro economico a favore del Comune di Trani che sia commisurabile non al di sotto del 50% del valore commerciale del suolo o, comunque, del valore attuale secondo le stime effettuate dall’Agenzia del Territorio, individuando tra i due criteri quello che risulterà economicamente più vantaggioso per l’Ente;

-7) il signor Guastamacchia Giovanni, per sé e per i suoi aventi causa, a titolo transattivo e quale concessione di cui all’art. 1965 codice civile, autorizza in perpetuo il

Comune di Trani ad utilizzare per esigenze di viabilità pubblica la parte di suolo evidenziata in colore rosso nella planimetria che, sottoscritta dai contraenti per acquisita conoscenza, è allegata al presente atto per farne parte integrante;

-8) il Comune di Trani, altresì, potrà esercitare di fatto sulla predetta parte di suolo ogni più ampio potere per allargare la locale via Pugliese e consentire nel superiore interesse pubblico una migliore circolazione di mezzi e persone;

-9) le parti contraenti prestano il consenso alla cancellazione di tutte le trascrizioni delle domande giudiziali e delle relative sentenze afferenti il suolo in oggetto;

-10) con il presente regolamento le parti si danno vicendevolmente atto di avere definito transattivamente ed estinto la controversia in corso, rinunciando reciprocamente a far valere qualunque diritto, potere, azione, facoltà, eccezione, ragione od altra qualsivoglia situazione giuridica soggettiva in relazione ai fatti oggetto di causa;

- 11) l'efficacia della presente transazione è condizionata a tutte le decisioni che il Consiglio Comunale assumerà in merito all'an, al quomodo, al quantum e al quando, e l'assenso manifestato sul presente atto dal Sig

Guastamacchia non genererà nessun affidamento né ragione risarcitoria ove il Consiglio Comunale dovesse non approvare lo schema di transazione e/o modificarla in parte o in toto;

-12) le spese, le tasse, le imposte e gli onorari notarili dell'odierno atto incomberanno tutte unicamente al signor Guastamacchia Giovanni.

Trani, li

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Luca F. Paolo Russo

IL SINDACO

F.to dott. Giuseppe Tarantini

N° 38 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

16 MAR 2012

31 MAR 2012

è affissa all'albo Pretorio dal

al


per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari

Trani,

16 MAR 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

SECRETARIO GENERALE
Dott. Luca F. Paolo Russo

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)




è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

16 MAR 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

SECRETARIO GENERALE
Dott. Luca F. Paolo Russo

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

16 MAR 2012



Il Funzionario delegato

SECRETARIO GENERALE
Dott. Luca F. Paolo Russo